

Delibera n. 149/99 (adottata il 14 ottobre 1999)

**DEFINIZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DATI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 8, DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 11 MAGGIO 1999, N. 61, DA PARTE
DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA**

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 262 del 8 novembre 1999

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 1999,

Premesso che:

- l'articolo 8, comma 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99) prevede che: "I soggetti giuridici sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, sulla base di un modello predisposto da parte della stessa Autorità entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, relativi a: a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture; b) costi diretti; c) ricavi.";
- i dati suddetti sono necessari anche ai fini della rilevazione della qualità dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica;

Visti:

- la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, e in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera a);
- il decreto legislativo 16 maggio 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visti:

- la deliberazione n. 61/99 dell'Autorità, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che

operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

- la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio;

Ritenuto che la dimensione geografica minima necessaria per garantire la confrontabilità dei dati di cui all'articolo 8, comma 8, della deliberazione n. 61/99, relativamente alle attività di distribuzione e di vendita, tra le imprese distributrici di energia elettrica sia con riferimento ai dati contabili di cui alle lettere a) e b), la provincia per le reti alimentate in media e bassa tensione e la regione per le reti alimentate in alta tensione e con riferimento agli altri dati di cui alla lettera a) e ai ricavi di cui alla lettera c), la provincia.

Ritenuto che sia necessario richiedere anche informazioni statistiche relative alla domanda di energia elettrica e di potenza, nonché alla consistenza dei clienti finali, sia idonei che vincolati, poiché funzionali al calcolo dei ricavi delle vendite di energia elettrica;

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) *Autorità* è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - (b) *Aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione* sono le aree territoriali come definite dall'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99;
 - (c) *Distribuzione* è l'attività come definita dall'articolo 4, comma 6, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;
 - (d) *Vendita* è l'attività come definita dall'articolo 4, comma 7, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;
 - (e) *Categoria di utenza* è l'insieme di clienti vincolati a cui si applica la stessa tariffa o la stessa opzione tariffaria;
 - (f) *Alta tensione (AT)* è la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore o uguale a 150 kV;
 - (g) *Altissima tensione (AAT)* è la tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
 - (h) *Media tensione (MT)* è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e inferiore o uguale a 35 kV;

- (i) *Bassa tensione (BT)* è la tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale a 1 kV.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente delibera si applica alle imprese distributrici di energia elettrica di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Articolo 3 Adempimento dell'obbligo di comunicazione di dati mediante il modello di cui all'articolo 8, comma 8 della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99

1. Il modello di cui all'articolo 8, comma 8 della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61 con riferimento all'anno 2000 deve contenere:
- a) il valore patrimoniale degli impianti e delle infrastrutture di distribuzione in AT distinti per regione;
 - b) il valore patrimoniale degli impianti e delle infrastrutture di distribuzione in MT e BT distinti per provincia;
 - c) il valore patrimoniale degli impianti e delle infrastrutture relativi all'attività di vendita distinti per provincia;
 - d) le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture di distribuzione distinti per provincia;
 - e) le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture relativi all'attività di vendita distinti per provincia;
 - f) i costi operativi direttamente attribuibili agli impianti e alle infrastrutture di distribuzione in AT distinti per regione;
 - g) i costi operativi direttamente attribuibili agli impianti e alle infrastrutture di distribuzione in MT e BT distinti per provincia;
 - h) i costi operativi direttamente attribuibili all'attività di vendita distinti per provincia;
 - i) i ricavi delle vendite di energia elettrica a clienti finali, separati in clienti idonei e vincolati, e a distributori, i contributi di allacciamento e i diritti fissi distinti per provincia;
 - j) i ricavi delle vendite di energia elettrica a clienti vincolati allacciati MT e BT, distinti per categoria di utenza, per aree territoriali a alta, media e bassa concentrazione e per provincia;
 - k) i ricavi delle vendite di energia elettrica a clienti vincolati allacciati in AT e AAT, distinti per categoria di utenza e per provincia;
 - l) le informazioni statistiche relative alla domanda di energia elettrica e di potenza e alla consistenza dei clienti finali, separati in clienti idonei e vincolati, serviti dall'impresa allacciati in MT e BT, distinti

- per categoria di utenza, per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione e per provincia;
- m) le informazioni statistiche relative alla domanda di energia elettrica e di potenza e alla consistenza degli clienti finali, separati in clienti idonei e vincolati, serviti dall'impresa allacciati in AT e AAT, distinti per categoria di utenza e per provincia.
2. Le regioni e le province di cui al precedente comma 1 sono quelle definite dalla ripartizione del territorio italiano quale risultante alla data del 31 dicembre 1998.
 3. I dati contabili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) comprendono il valore lordo delle immobilizzazioni materiali, il fondo di ammortamento calcolato sulla base delle aliquote economico-tecniche e il fondo di ammortamento calcolato sulla base delle aliquote fiscali e finanziarie delle linee AT, delle stazioni di trasformazione AT/MT, delle linee MT, delle stazioni di trasformazione MT/BT, delle linee BT, degli impianti di teleconduzione e degli apparecchi di misura.
 4. I dati contabili di cui al comma 1, lettere f), g) e h) si riferiscono alla voce B) "Costi della produzione" dello schema dei conti economici annuali delle attività di distribuzione e di vendita ripartite per comparti, di cui all'allegato 3 della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, non comprendendovi le attribuzioni dei costi dei servizi comuni di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione.
 5. Le caratteristiche tecniche di cui al comma 1, lettere d) ed e) si riferiscono ai dati fisici relativi agli impianti e alle infrastrutture delle attività di distribuzione e di vendita, ivi inclusi i chilometri di linee e il numero delle stazioni di trasformazione.
 6. I ricavi delle vendite di energia elettrica di cui al comma 1, lettere i), j) e k) si riferiscono alla voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" dello schema dei conti economici annuali delle attività di distribuzione e di vendita ripartite per comparti di cui all'allegato 3 della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99.
 7. La comunicazione all'Autorità dei dati di cui al presente articolo dovrà essere effettuata per mezzo di appositi formulari che la medesima Autorità provvederà a pubblicare entro il 30 giugno 2000. Con gli stessi formulari verranno fissate le date entro cui le imprese distributrici sono tenute all'adempimento dell'obbligo.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.